

## AVVERTENZE !!!

**Il Messo Comunale dovrebbe procedere alla notifica degli atti provenienti dall'Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente per i contribuenti che non hanno l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.**

**Considerato, però, che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora dato disposizioni in merito e che i vari Uffici Territoriali continuano ad inviare gli atti intestati a Società ed Ordini Professionali ai Messi Comunali per la notifica, si consiglia di notificarli specificando nella relata di notifica quanto segue:**

1. Se l'atto **NON E'** in scadenza inviare tramite mail o PEC una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ha richiesto la notifica specificando che, dal 1° luglio 2017 vige l'obbligo di notificazione esclusiva a mezzo p.e.c. alle imprese e liberi professionisti, come risulta dal combinato disposto dell'art. 6-bis del Dlgs 82/2005 e art. 60, 7° comma DPR 600/1973 (modificato dall'art. 7 quater del D.L. 193/2016 convertito con l. 225/2016) da parte dell'amministrazione finanziaria e per tal motivo si chiede se si intenda procedere comunque alla notificazione a mezzo di Messo Comunale (Non accontentarsi di una risposta verbale).
2. Se l'atto **E'** in scadenza inserire nella relata di notifica la seguente dicitura: **"Si procede alla notificazione a mezzo di Messo Comunale, non abilitato alla notificazione telematica ex art. 60, 7° comma, DPR 600/1973, su espressa richiesta dell'Agenzia delle Entrate."**

Il testo della lettera di restituzione degli atti all'Agenzia delle Entrate sotto riportata è modificabile in relazione alle diverse situazioni dell'Ente che restituisce gli atti notificati.

### Testo della lettera di restituzione degli atti

#### COMUNE DI

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di

\_\_\_\_\_

#### OGGETTO: notificazioni.

Continuano a pervenire alla scrivente Amministrazione Comunale richieste di notificazione a mezzo Messo Comunale di atti diretti a soggetti, quali ad esempio, le imprese commerciali, dotati per legge di domicilio digitale.

Si fa presente che il DL 193 del 22.10.2016, tramite l'art. 7-quater co. 6, ha aggiunto il comma all'art. 60 DPR 29.9.1973 n. 600, mediante il quale gli uffici dell'Agenzia delle Entrate vengono legittimati a notificare i propri atti tramite p.e.c. con le modalità riportate nella norma stessa, con decorrenza dal 1° luglio 2017.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

## Testo della lettera di restituzione degli atti

A tal proposito si rammenta che la competenza del Messo Comunale a notificare atti per conto di pubbliche amministrazioni, diverse da quella di appartenenza discende dall'art. 10 della legge 265 del 1999, il quale recita: *"I. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge"*.

Per tale motivo, aggravato da una situazione di cronica carenza di personale, si chiede a codesta Agenzia delle Entrate di evitare in futuro di avvalersi della figura del Messo Comunale ogniqualvolta sia possibile notificare i propri atti con altre modalità, sottolineando infine quanto disposto sia dall'art. 3bis (Domicilio digitale delle persone fisiche) che dall'art. 6bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) del D.Lvo n. 82 del 2005, ovvero rispettivamente: *"Esso (il domicilio) inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2."* e *"Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2."*

Cordiali saluti

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_